

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1557

IN DATA 10-06-2010

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC Polo Tecnologico in Comune di Cavaglià - via Della Mandria, località Gerbido - in capo ad A.S.R.A.B. S.p.A. con sede legale in Biella - Viale Roma n. 14 - e sede operativa in Cava glià (BI) - Località Gerbido.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì

Impresa: *A.S.R.A.B. S.p.A.*

Stabilimento di Cavaglià (BI)

Sede Legale: *Viale Roma, 14 – 13900 BIELLA*

Sede Operativa: *Via Della Mandria, località Gerbido – 13881 Cavaglià (BI)*

Codice Impresa: 2275

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24.06.2005 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso IPPC in capo ad A.S.R.A.B. S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià - Via Della Mandria, Località Gerbido - denominata Polo Tecnologico, per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3021 del 11.08.2006 è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24.06.2005, con sostituzione degli allegati C, D, E, F.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 11.03.2008 è stata formalizzata l'accettazione delle garanzie finanziarie presentate da A.S.R.A.B. S.p.A. per lo svolgimento delle operazioni di gestione rifiuti di cui al D. Lgs. 152/06 art. 208, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTA

L'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso I.P.P.C. Polo Tecnologico in Comune di Cavaglià - via Della Mandria, località Gerbido - ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, presentata il 18.12.09 (prot. ricezione n. 49481 del 29/12/09) da

A.S.R.A.B. S.p.A., con sede legale a Biella in Viale Roma n. 14 e sede operativa in Cavaglià (BI), località Gerbido.

CONSIDERATO CHE

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06.

PRESO ATTO

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 765 del 08.01.2010;
- delle integrazioni e chiarimenti trasmessi dal proponente in data 18.03.2010 (prot. n. 11805);
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni tenutesi nei giorni 21 gennaio 2010 e 27 aprile 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale tenutesi nei giorni 11 febbraio 2010 e 4 maggio 2010;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali.

VISTE

le risultanze della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 4 maggio 2010 e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

CONSIDERATO CHE

il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Ogni modifica o sospensione anche per cause di forza maggiore di ciascuna fase di trattamento autorizzata deve essere preventivamente comunicata per eventuali valutazioni agli organi di controllo (Provincia e ARPA).

Emissioni in atmosfera

2. Per il campionamento delle SOT la concentrazione media su 6 ore per ogni punto deve essere espressa come media delle misure su un minimo di 2 punti di minima e 2 punti di massima velocità.
3. Per il campionamento di H₂S, Ammoniaca, Polveri la concentrazione deve essere espressa come media delle misure su un minimo di 2 punti di massima velocità.
4. Il contenuto di umidità dei biofiltri deve essere mantenuto superiore al 50%.
5. Il proponente deve provvedere alla registrazione sistematica delle manutenzioni effettuate ai filtri a maniche ed all'impianto di selezione e pressatura, rendendo disponibile tale documentazione al personale preposto al controllo.

6. Il proponente deve comunicare alle autorità di controllo (Provincia ed ARPA) le anomalie degli impianti di abbattimento se comportano il rischio di superamento dei limiti o l'interruzione dell'attività.

Scarichi

7. Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del magazzino, attualmente convogliate al pozzo perdente, indicato a Pag. 48 al punto c) della documentazione integrativa, il proponente deve adottare una soluzione gestionale alternativa convogliando queste acque direttamente sul suolo.

Piano di monitoraggio e controllo

8. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi ad ARPA e Provincia entro 60 giorni dalla loro esecuzione.
9. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
10. Contestualmente ai controlli delle acque sotterranee effettuati sui pozzi il proponente dovrà rilevare i livelli piezometrici e trasmetterli con le relazioni.
11. Al paragrafo 1.10.1 (Acque sotterranee) alcuni parametri chimici sono indicati sia con frequenza semestrale sia con frequenza annuale. Per analogia con il D. Lgs 36/03 i parametri da determinare con frequenza annuale devono essere i seguenti: BOD 5, TOC, Fluoruri, IPA, Mg, Cianuri, Fenoli, Pesticidi, Solventi organici azotati, As, CrVI.

Dichiarazione E-PRTR

12. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

DATO ATTO CHE

- il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 4 maggio 2010 ha proposto di strutturare i controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:
 - o un controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
 - o due campionamenti per le emissioni in atmosfera nell'arco dell'autorizzazione;
 - o un campionamento delle acque sotterranee nell'arco dell'autorizzazione.
- i costi dei controlli analitici verranno addebitati al gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 59/05, secondo le tariffe di cui al DM 24.04.08, così come recepite dalle disposizioni regionali.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 4 maggio 2010 è stato rilevato che le prescrizioni per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche, in ordine alla frequenza degli autocontrolli ed alla quantità di parametri da analizzare, assegnate dalla Comuni Riuniti - Società di Gestione di Servizi Comunali, con autorizzazione n. 004/6 rilasciata il 19/12/2005, risultano poco coerenti con la loro origine;
- conseguentemente la Provincia di Biella con nota prot. n. 18877 del 05.05.2010 ha richiesto alla società Comuni Riuniti, non presente alla Conferenza, di rivedere le prescrizioni trasmettendo idonea nota di rettifica nel termine di 15 giorni;
- ad oggi la Comuni Riuniti - Società di Gestione di Servizi Comunali non ha fornito indicazioni puntuali sulle incongruenze rilevate nel corso dell'istruttoria condotta in relazione alle modalità prescritte in materia di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/R del 20.02.2006, modificato con Regolamento Regionale n. 7/R del 02.08.2006 e Regolamento Regionale n. 13/R del 04.12.2006;

RILEVATO CHE

l'approvazione del Piano di gestione delle acque meteoriche non rientra tra le autorizzazioni esplicitamente sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, elencate nell'Allegato 2 al D. Lgs. 59/05;

RITENUTO NECESSARIO

in considerazione di quanto sopra indicato, concludere il procedimento amministrativo oggetto del presente atto facendo salve le specifiche competenze in materia di approvazione del Piano di gestione delle acque meteoriche assegnate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/R del 20.02.2006 e ss.mm.ii. ai soggetti gestori degli impianti di collettamento e depurazione nei quali dette acque vengono fatte confluire, riservandosi di provvedere all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ipotesi in cui eventuali successivi provvedimenti dell'autorità competente (Comuni Riuniti) comportino modifiche rilevanti del complesso IPPC.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, ad A.S.R.A.B. S.p.A per il complesso IPPC Polo Tecnologico di Cavaglià (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 447/95.

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998 e ss. mm. ii.

Vista la L. R. 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la L. R. 48/93;

Vista la L. R. 44/2000;

Vista la L. R. 5/2001 e ss. mm. ii.;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 del complesso IPPC Polo Tecnologico in comune di Cavaglià - Via Della Mandria, Località Gerbido – in capo ad A.S.R.A.B. S.p.A., con sede legale a Biella in Viale Roma 14 e sede operativa a Cavaglià località Gerbido, Comune di Cavaglià (BI), per l'attività IPPC 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 24.08.2010 e integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06.
3. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che sono fatte salve le competenze in materia di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria ai sensi del D. Lgs. 152/06, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/R del 20.02.06, modificato con Regolamento Regionale n. 7/R del 02.08.06 e Regolamento Regionale n. 13/R del 04.12.06, in capo alla Comuni Riuniti - Società di Gestione di Servizi Comunali.
4. Di stabilire che si intendono confermati i parametri autorizzativi contenuti negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto (gli allegati riproposti nel presente atto mantengono l'ordine assegnato nel provvedimento originario).
5. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata,

sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
8. Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
10. Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
11. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
12. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
13. Di dare atto che i controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - un controllo annuale di conformità riguardante il contenuto dell'autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
 - due campionamenti per le emissioni in atmosfera nell'arco dell'autorizzazione;
 - un campionamento delle acque sotterranee nell'arco dell'autorizzazione.I costi dei controlli analitici verranno addebitati al gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 59/05, secondo le tariffe di cui al DM 24.04.08, così come recepite dalle disposizioni regionali.

14. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cavaglià (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL di Biella e all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre <i>A.S.R.A.B. S.p.A.</i>	
Codice Azienda 2275 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale <i>01929160024</i>	
Partita IVA n. <i>01929160024</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13900</i>
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: <i>Viale Roma n. 14.</i>
	Tel e fax:
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13881</i>
	Comune: Cavaglià
	Località: <i>Gerbido</i>
	Indirizzo: <i>Via Della Mandria</i>
	Tel e fax: <i>0161- 9690111 – 0161 - 9690540</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) Poligono: 1) <i>Nord 5026004,519 Est 431743,589</i> 2) <i>Nord 5025738,752 Est 431775,892</i> 3) <i>Nord 5025730,447 Est 431631,332</i> 4) <i>Nord 5025798,006 Est 431509,144</i> 5) <i>Nord 5025978,981 Est 431499,851E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>Classe VI aree esclusivamente industriali</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>90020</i>	
Attività IPPC: <i>5.3.</i>	
Codice NOSE-P: <i>109-07</i>	

Codice NACE: 90
Codice SNAP 0910
Autorizzazioni ambientali concesse: <ul style="list-style-type: none">• autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;• autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06;• autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06.
Certificazioni ambientali presenti: nessuno
Numero di addetti: 9
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)

PRESCRIZIONI ESPRESSE DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Ogni modifica o sospensione anche per cause di forza maggiore di ciascuna fase di trattamento autorizzata deve essere preventivamente comunicata per eventuali valutazioni agli organi di controllo (Provincia e ARPA).

Piano di monitoraggio e controllo

2. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi ad ARPA e Provincia entro 60 giorni dalla loro esecuzione.
3. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
4. Contestualmente ai controlli delle acque sotterranee effettuati sui pozzi il proponente dovrà rilevare i livelli piezometrici e trasmetterli con le relazioni.
5. Al paragrafo 1.10.1 (Acque sotterranee) alcuni parametri chimici sono indicati sia con frequenza semestrale sia con frequenza annuale. Per analogia con il D. Lgs 36/03 i parametri da determinare con frequenza annuale devono essere i seguenti: BOD 5, TOC, Fluoruri, IPA, Mg, Cianuri, Fenoli, Pesticidi, Solventi organici azotati, As, CrVI.

Dichiarazione E-PRTR

6. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Il proponente deve provvedere alla registrazione sistematica delle manutenzioni effettuate ai filtri a maniche ed all'impianto di selezione e pressatura, rendendo disponibile tale documentazione al personale preposto al controllo.
2. Il proponente deve comunicare alle autorità di controllo (Provincia ed ARPA) le anomalie degli impianti di abbattimento se comportano il rischio di superamento dei limiti o l'interruzione dell'attività.
3. Al fine di un adeguato contenimento degli odori e delle polveri, devono essere confinate e mantenute in depressione le zone di ricezione e di bio-ossidazione; le arie provenienti da tali zone devono essere trattate con un sistema di biofiltrazione.
4. Il biofiltro deve essere costituito da un materiale biologicamente attivo con un contenuto di sostanza organica compreso tra il 35% e il 70%, resistente alla compattazione, con buona capacità di ritenzione idrica e privo di odore proprio, il pH deve essere compreso tra 6 e 8 e il contenuto di umidità deve essere mantenuto al di sopra del 50%, a tal fine vanno adottati idonei strumenti per il monitoraggio dell'umidità dell'aria in ingresso; deve essere inoltre rimosso il percolato formatosi.
5. E' necessario considerare la concentrazione media su 6 ore per ogni punto dei SOT come la media delle concentrazioni rilevate su un insieme di subaree rappresentativo; tale insieme dovrà comprendere in numero uguale sia subaree ad alta che a bassa velocità e dovrà garantire che:
 - Per il campionamento delle SOT la concentrazione media su 6 ore per ogni punto deve essere espressa come media delle misure su un minimo di 2 punti di minima e 2 punti di massima velocità.
 - Per il campionamento di H₂S, Ammoniaca, Polveri la concentrazione deve essere espressa come media delle misure su un minimo di 2 punti di massima velocità.
6. Le velocità alle subaree devono essere misurate a breve distanza di tempo tra di esse e dalla data prevista per le misure di COV, al fine di rendere rappresentativi e confrontabili i risultati.
7. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
8. Al fine di rendere agevoli le fasi di controllo delle emissioni si ritiene appropriato assegnare, per i biofiltri dell'impianto in parola, un unico limite per l'emissione degli SOT pari a 70 mgC/Nm³ quale concentrazione media su 6 ore: (media delle misure ai 2 punti di minima e ai 2 punti di massima velocità); tale limite, in assenza di anomalie funzionali, dovrebbe garantirne il rispetto in qualunque condizione di esercizio dell'impianto sia per le emissioni nel suo insieme sia per gli eventuali picchi di concentrazione per periodi di tempo limitati.
9. Per quanto riguarda le polveri, l'ammoniaca e i composti solforati generati dai biofiltri si ritiene sufficiente l'effettuazione di autocontrolli sui soli punti di massima velocità; al fine di semplificare le operazioni analitiche l'ammoniaca può essere considerata quale tracciante per i composti amminici volatili, pertanto si ritiene necessaria, ai fini di una valutazione

generale del quadro emissivo dell'impianto, la determinazione della sola ammoniacca, mentre altre ammine alifatiche o aromatiche possono essere oggetto di indagine qualora si verificano situazioni di particolare criticità. Analogamente si può ritenere l'acido solfidrico quale indicatore della presenza di composti organici solforati.

10. Per tutti i punti di emissione attivi presso lo stabilimento in parola si prescrive una autocontrollo annuale di tutti i parametri analitici riportati nello schema delle emissioni.
11. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel presente allegato.
12. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
13. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
14. Poiché l'impianto definito "LINEA R.S.I.A. – SELEZIONE" generante il punto di emissione n. 10 non risulta attualmente attivo si prescrive all'Azienda, quale termine per la messa a regime dell'impianto, 30 giorni dalla data di avvio del medesimo, comunicata alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio con almeno 15 giorni di anticipo.
15. L'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri analitici assegnati al punto di emissione.
16. L'impresa dovrà inoltre comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
17. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
18. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
19. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessi va [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
1 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E2	20.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139
2 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E3	20.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139
3 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E4	20.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139
4 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E5	20.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	F. di massa inquinanti prioritari [kg/h]
5 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E6	25.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
6 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E7	25.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
7 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E8	25.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
8 ⁽⁴⁾	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro ⁽¹⁾ E9	25.000	SOT		70 ⁽³⁾	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
9	Selezione e pressatura	11,5	0,8	filtro a maniche ⁽²⁾	20.000	SOT	0,2	10	12	0,0132
						NH3	0,4	20	12	0,122
10 ⁽⁵⁾	Linea R.S.I.A. selezione	11,5	0,6	filtro a maniche ⁽²⁾	10000	Polveri	0,1	10	24	
						SOT	0,2	20		

1) E2-E8 Biofiltro.

La biofiltrazione consiste nella rimozione di inquinanti gassosi per via biologica.

I composti indesiderati vengono trasferiti dalla fase gassosa ad un letto solido, mantenuto ad adeguata umidità, dove vengono degradati biologicamente da microrganismi supportati. Il processo avviene in aerobiosi e l'azione dei microrganismi, combinata alla somministrazione di ossigeno, dà luogo alla conversione degli inquinanti in anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa.

Il materiale filtrante è costituito da una miscela di materiale ligneo-cellulosico in grado di assicurare per struttura, porosità, area per unità di volume e capacità di ritenere acqua, la soluzione ottimale per un elevato valore di bioattività e bassa resistenza al flusso d'aria, in modo da ridurre le perdite di carico e quindi la potenza installata.

Il contenitore è costituito da un sistema modulare di pannelli di alluminio pressopiegati, al cui interno è steso un telo di PVC spalmato per la tenuta.

Sopra il telo è posato un sistema modulare di piastre rialzate e opportunamente forate in materiale plastico per permettere la diffusione omogenea dell'aria.

Sopra le piastre viene steso uno strato di un metro circa di materiale biofiltrante.

Ogni anno è previsto il ricarico dei cedimenti puntuali e ogni 4 anni è prevista la sostituzione completa della massa filtrante.

L'efficacia di abbattimento del biofiltro per il COV è pari al 50-60%, mentre per le polveri è pari a circa il 97%.

2) E9-E10 Camino del filtro a maniche.

L'invio dell'aria polverosa al filtro a maniche dell'unità di selezione e pressatura avviene per mezzo di un ventilatore centrifugo costituito da chiocciola in acciaio al carbonio verniciato e girante a pale diritte in acciaio al carbonio verniciato.

Il filtro a maniche è costituito da pannelli autoportanti in lamiera di ferro verniciato (poliuretano), castello di sostegno in travatura metallica, con coperchi sezionabili ed ispezionabili nella parte superiore.

All'interno sono alloggiati i castelli delle maniche estraibili dall'alto.

Completano il filtro:

N°200 maniche filtranti ϕ 155 X 2.500 mm SNAP RING

tessuto poliestere BWF 550 gr/m², antistatico, con trattamento liscivatura esterno tipo BWF PPPP551AS 550 gr/m²

N°200 cestelli distanziali, misure 150 x 2.500 mm, con collare e Venturi in ABS rivettato interno, verniciato con resine epossidiche.

N°1 sistema di pulizia maniche ad aria compressa composto da:

N°1 serbatoio porta-elettrovalvole completo di 20 EV da 1" FULL IMMERSION, certificato.

N°20 rampe di soffiaggio ϕ 1", lunghezza 2.300 mm circa, con N°10 fori soffiaggio cadauna.

N°1 sensore Δp con microprocessore, comando lavaggio maniche a raggiungimento set e visualizzazione perdita di carico maniche Δp tipo MCS20.

N°2 tramogge di raccolta polveri, altezza 1680 mm circa, con bocca di scarico 900x900 mm circa.

Ringhiera di protezione perimetrale

N°3 Portine antiscoppio, dimensioni 800 x 800 mm

3) I valori limite per gli SOT sono da riferirsi alla concentrazione media su 6 ore per ogni punto espressa come media delle misure su un minimo di 2 punti di minima e 2 punti di massima velocità.

4) Per il campionamento di H₂S, Ammoniaca, Polveri la concentrazione deve essere espressa come media delle misure su un minimo di 2 punti di massima velocità.

5) Punto di emissione attualmente non attivo

SCARICO IN POZZO PERDENTE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale negli strati superficiali del suolo mediante pozzo perdente, previo trattamento in fossa Imhoff.

PRESCRIZIONI

1. devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e del pozzo perdente deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
2. il pozzo perdente deve essere posto lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
3. la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 m;
4. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
5. deve essere predisposto un pozzetto di ispezione e campionamento a valle della fossa Imhoff e prima della immissione del refluo nel pozzo perdente;
6. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

Prescrizione per lo scarico delle acque meteoriche in pozzo perdente

1. Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del magazzino, attualmente convogliate al pozzo perdente, indicato a Pag. 48 al punto c) della documentazione integrativa, il proponente deve adottare una soluzione gestionale alternativa, convogliando queste acque direttamente sul suolo entro il termine di 6 mesi dalla data del presente provvedimento.

DATI ANAGRAFICI	
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione A.S.R.A.B. S.p.A.	
Partita IVA n. 01929160024	Codice fiscale n. 01929160024
Ragione sociale del soggetto gestore: A.S.R.A.B. S.p.A.	
Partita IVA n. 01929160024	Codice fiscale n. 01929160024
Responsabile Tecnico Ing. Davide Marinzi	
Sede legale:	
Provincia: Biella	
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004
Località: ==	
Indirizzo: Viale Roma n. 14	
Sede operativa:	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Cavaglià	Codice istat 0096 - 016
Località: Gerbido	
Indirizzo: Via Della Mandria	
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==	
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) 1) Nord 5026004,519 Est 431743,589 2) Nord 5025738,752 Est 431775,892 3) Nord 5025730,447 Est 431631,332 4) Nord 5025798,006 Est 431509,144 5) Nord 5025978,981 Est 431499,851E.	
Particelle catastali: Foglio 27, particella 465.	

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI				
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale				
Tipo autorizzazione: Rinnovo				
Numero autorizzazione: 2451				
Data autorizzazione: 24/06/2005				
	Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D8; R13.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo R.S.U. + scarti linea R.S.I.A. + Fanghi civili da depurazione biologica e sezione di selezione e pressatura:</u> deposito preliminare, triturazione / miscelazione con fanghi, trattamento aerobico (biostabilizzazione / essiccazione di RSU + scarti RSIA + fanghi biologici); selezione meccanica (vagliatura), deferrizzazione dei due flussi (sottovaglio e sovrallo); pressatura del sovrallo ed invio a discarica od a recupero energetico, maturazione sottovaglio, raffinazione (opzionale) e invio in discarica (FOS).
	Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D13, D14; R13; R12.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo R.S.I.A.:</u> deposito preliminare, controllo visivo, eventuale separazione meccanica a terra, triturazione, vagliatura, deferrizzazione, pressatura. (Il materiale non idoneo confluisce nella linea 1 RSU – RSIA.)
	Operazione di recupero :	R13; R3; R12.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo Frazione Organica Selezionata + verde da R.D.:</u> messa in riserva, triturazione / miscelazione organico + verde e ricircolo, compostaggio, raffinazione (vagliatura) e ricircolo strutturante.
	Conto proprio		Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.				
C.E.R.				
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti			
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
02 01 07	rifiuti della silvicoltura			
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale			
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia			
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione			
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone			

03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 03	plastica
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
Quantità autorizzata	116.314	Tonnellate / anno
Scadenza autorizzazione	24/06/2015	5 anni dalla scadenza dell'autorizzazione originaria
Provenienza	Raccolta rifiuti solidi urbani, conferimento rifiuti speciali.	
Bacino di utenza:	Rifiuti urbani prodotti dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Biella; rifiuti urbani provenienti da altro ambito previo accordo tra le Province; rifiuti speciali	
Massimo quantitativo di rifiuti urbani oggetto di stoccaggio:	532 t.	
Massimo quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di stoccaggio	228 t.	